

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Proc. 3116/17

n. 290/17- I.F.

Il Giudice Relatore

LETTO il ricorso per la dichiarazione di fallimento di ~~XXXXXXXXXX~~ S.R.L.-IN LIQUIDAZIONE, con sede in ~~XXXXXX~~, Via ~~XXXXXXXXXX~~ n. 1, depositato in data 24/10/2017 nell'interesse di ~~XXXXXXXXXX~~ - Avv. Federico Cappai;

LETTO il decreto che precede con cui il Tribunale ha delegato il giudice relatore alla trattazione del presente procedimento ai sensi dell'art. 15, c.6, del R.D. 267/1942 e successive modifiche .;

VISTO l'art. 15 del R.D. 267/1942 e successive modifiche ;

FISSA

l'udienza del 05/12/2017 ad ore 10,00, per la comparizione davanti a sé del debitore o del legale rappresentante della società debitrice, per essere sentito in ordine al ricorso, autorizzandolo a depositare memorie, documenti e relazioni tecniche, entro sette giorni prima della predetta udienza;

AVVERTE

il debitore che il presente procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

il creditore istante che potrà intervenire all'udienza per dare chiarimenti ed integrare tutta la documentazione, ove già non vi abbia provveduto, circa la qualità di imprenditore commerciale del debitore, assoggettabilità al fallimento e lo stato di insolvenza;

DISPONE

che il debitore o il legale rappresentante della società debitrice depositi:

1. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
2. la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata alla data di deposito del ricorso;

MANDA

alla Cancelleria fallimentare di questo Tribunale di procedere alla notificazione del ricorso introduttivo e del presente decreto a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, risultante dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, e

di trasmettere l'esito della comunicazione, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente;

se, per qualsiasi ragione, la notificazione a mezzo P.E.C. non risultasse possibile o non avesse esito positivo, la stessa andrà effettuata, a cura del ricorrente, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, esclusivamente di persona, o a mani, ai sensi dell'art. 107, primo comma, D.P.R. n. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede del debitore risultante dal Registro delle Imprese, con esclusione della notifica a mezzo del servizio postale, anche se da effettuare fuori dal comune in cui ha sede l'Ufficio;

se anche questa forma di notificazione non risultasse possibile, l'Ufficiale Giudiziario procederà al deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel Registro delle Imprese e la notificazione si intenderà perfezionata al momento del deposito stesso;

tra la data della ricezione della comunicazione o del diverso perfezionamento della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni;

DISPONE

che entro la data dell'udienza parte ricorrente depositi, ove non già agli atti, visura aggiornata della Camera di Commercio riguardante l'impresa debitrice, e depositi inoltre, nei casi in cui la notificazione debba avvenire a sua cura, copia del ricorso e del presente decreto notificati; qualora la notificazione avvenga a cura della Cancelleria a mezzo P.E.C., essa inserirà nel fascicolo l'esito della comunicazione;

MANDA

alla Cancelleria affinché provveda agli adempimenti indicati ivi compresa la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero.

Cagliari, 13/11/17

Il Giudice

Dot. Andrea Bernardini



Direzione Cancelleria
13 NOV 2017
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
S. J.